Comune di Passirano

Provincia di Brescia

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI E PER L'ATTRIBUZIONE DI PATROCINIO

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 25.09.2014

Sommario

Art. 1 - Oggetto del Regolamento....3
PARTE I: CONTRIBUTI....3
Art. 2 -Tipologia dei contributi erogabili e loro finalità....3
Art. 3 -Termini per la presentazione delle domande di contributo....4
Art. 4 - Modalità per la richiesta di contributo....4
Art. 5 Casi particolari....5
Art. 6 -Modalità di erogazione del contributo....5
Art. 7 -Decadenza e Revoca del Beneficio....6
PARTE II: IL PATROCINIO....6
Art. 8 -Patrocinio....6
Art. 9 -Trasparenza....7
Art. 10 - Disposizioni finali....7

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 12 della Legge 241/90 e ss.mm., i criteri e le modalità per la concessione di contributi economici in favore di associazioni, fondazioni o enti senza fine di lucro, che svolgono le proprie attività in settori ritenuti meritevoli di sostegno da parte dell'Amministrazione Comunale, in relazione ai bisogni ed alle esigenze della comunità.

Si citano i seguenti ambiti di intervento, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

1. Socio assistenziale
2. Culturale
3. Sportivo
4. Sicurezza e Protezione civile
5. Tutela e valorizzazione dell'ambiente
6. Valorizzazione del tessuto economico
7. Ricreativo
8. Educativo

Non rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento:

- forme di contribuzione che per legge o per disposizioni regolamentari o di pianificazione generale sono specificatamente disciplinate da appositi atti, contratti, accordi o convenzioni;
- sovvenzioni e contributi straordinari in favore di persone fisiche in condizioni di bisogno socio assistenziale, per le quali si rimanda al Piano Socio-Assistenziale comunale.

E' fatta salva la possibilità per il Comune di stipulare, con soggetti pubblici o privati, convenzioni o accordi, anche pluriennali, disciplinanti le attività svolte dagli stessi e la misura di benefici economici che verranno riconosciuti.

PARTE I: CONTRIBUTI

Art. 2 - Tipologia dei contributi erogabili e loro finalità

I "contributi economici" sono le erogazioni di denaro e le altre misure aventi un diretto valore economico, che non assumono alcun obbligo di controprestazione.
I contributi economici di cui al presente Regolamento possono essere destinati a sostenere:
- l'attività istituzionale di soggetti pubblici o privati, intesa come attività svolta dagli stessi nell'arco di un anno, secondo quanto previsto nei rispettivi statuti o ordinamenti;
- specifiche e particolari attività e/o iniziative promosse e realizzate dai soggetti stessi.

Sono altresì considerati “contributi” i vantaggi economici che l’Ente attribuisce (senza erogazione diretta di denaro), quali: le tariffe a prezzi agevolati, la fruizione gratuita o agevolata di prestazioni, servizi o beni mobili ed immobili del Comune, l’accollo parziale o totale da parte del Comune di spese varie, di affitto e/o per utenze.
Non possono essere concessi contributi a partiti, associazioni, movimenti o altre aggregazioni diversamente nominate, aventi finalità politica.

Art. 3 - Termini per la presentazione delle domande di contributo

Per ottenere i contributi di cui al presente regolamento gli interessati dovranno, di norma, presentare domanda entro i termini sotto indicati, al fine di permettere al Comune la necessaria programmazione finanziaria:

1. entro il 30 giugno per le proprie attività istituzionali;
2. entro 60 giorni dallo svolgimento dell'attività o iniziativa o dalla realizzazione di specifici progetti: in questo caso il contributo potrà essere richiesto anche prima della realizzazione dell’iniziativa o del progetto.

Art. 4 - Modalità per la richiesta di contributo

Per ottenere la concessione di contributi a sostegno della propria attività ordinaria, gli interessati dovranno presentare domanda scritta utilizzando i moduli appositamente predisposti dall’Ente e scaricabili dal sito internet all’apposita sezione.
Possono essere concessi contributi solo ed esclusivamente a soggetti aventi un proprio codice fiscale. La domanda (unitamente alla “dichiarazione del beneficiario”) dovrà essere corredata dalla motivazione a sostegno della stessa, oltre all’eventuale documentazione che l’Amministrazione Comunale ritenga utile o necessaria. A titolo esemplificativo si riporta l’elenco della documentazione che potrebbe essere richiesta a completamento dell’istanza:

a) relazione contenente la descrizione degli obiettivi e della finalità dell'attività che si intende svolgere nell'anno per il quale si chiede il contributo, che evidenzi quindi le ragioni per cui si chiede il contributo;
b) nel caso di richiesta di contributo per progetti specifici: descrizione del progetto, indicazione dei destinatari del progetto, obiettivi e modalità di svolgimento dell’iniziativa, con una stima dei costi previsti o già sostenuti;
c) bilancio di previsione dell'anno per il quale si richiede il contributo;
d) copia dello statuto se non presentato in precedenza o in caso di variazione dell'originale già depositato;

e) conto consuntivo dell'ultimo esercizio precedente a quello per il quale si presenta la richiesta;

f) dichiarazione, anche se negativa, dell'entità di eventuali sovvenzioni e contributi ricevuti da altri enti per l'attività svolta nell'anno di riferimento;

g) impegno ad utilizzare il contributo esclusivamente per gli scopi per i quali sarà eventualmente concesso e di pubblicizzarlo;

h) estremi identificativi dell'Ente richiedente, codice fiscale e/o partita IVA e complete generalità del legale rappresentante;

i) indicazione della persona abilitata alla riscossione ed estremi del conto corrente su cui accreditare il contributo;

j) ogni altra documentazione ritenuta necessaria da parte dell'Amministrazione Comunale.

La domanda, con tutta la documentazione necessaria, potrà essere presentata anche in via telematica e dovrà essere sottoscritta dal presidente o dal legale rappresentante dell'Associazione o Gruppo richiedente.

Le Associazioni di Volontariato dovranno inoltre attestare la loro iscrizione al Registro Regionale del Volontariato ai sensi dell'art. 5, 6 comma, della L.R. 1/2008.

Qualora la documentazione, eventualmente richiesta dall'Ufficio ad integrazione di domanda incompleta, non pervenga entro il termine dallo stesso fissato, la domanda verrà archiviata.

Art. 5 - Casi particolari

L'erogazione di contributi inerenti la realizzazione di iniziative o attività concordate con l'Amministrazione tramite specifico atto, accordo o convenzione o comprese nei piani annuali della "Scuola Civica di educazione permanente e Biblioteca" non necessita, di norma, della presentazione di altra documentazione a corredo della domanda; l'Amministrazione, per completezza della domanda, può comunque richiedere la documentazione di cui all'art. 4.

Art. 6 - Modalità di erogazione del contributo

Fatto salvo quanto indicato nell'art.1 e avuto riguardo alle effettive disponibilità di bilancio, l'Amministrazione Comunale, ai fini dell'erogazione e della quantificazione dei contributi, valuterà con attenzione la rispondenza agli effettivi bisogni e interessi della Comunità delle attività per le quali il contributo è richiesto.

La Giunta Comunale determinerà i contributi che intende riconoscere, tenendo conto delle domande pervenute e delle disponibilità di bilancio.

L’erogazione potrà avvenire in unica o più soluzioni, in relazione alle disponibilità finanziarie dell’Ente.

L'individuazione dell'importo da erogare dovrà tener conto anche di altri eventuali benefici e agevolazioni concessi a qualsiasi titolo dal Comune di Passirano o da altri Enti.

La concessione dei benefici non conferisce diritto né aspettative di continuità per gli anni successivi.

In casi particolari è ammessa, tramite appositi atti, l'erogazione di contributi anche in deroga ai termini di cui all'art. 4, previa verifica da parte della Giunta Comunale della compatibilità della spesa con le risorse previste in Bilancio.

Art. 7 - Decadenza e Revoca del Beneficio

Alle Associazioni, Enti, ecc. che, in esito a controlli e verifiche amministrative, risultino aver presentato dichiarazioni false, salve le altre sanzioni previste dalla legge, viene revocato il beneficio concesso, con conseguente obbligo di restituzione di quanto indebitamente percepito.

I soggetti che, per cause sopravvenute, perdano i requisiti previsti dal presente regolamento comunale o che, in esito a controlli e verifiche amministrative, non siano in grado di dimostrare l'entità delle spese effettivamente sostenute, decadono dal beneficio concesso.

PARTE II: IL PATROCINIO

Art. 8 – Patrocinio

a) Il patrocinio è concesso dal Sindaco, con apposita lettera di autorizzazione o dalla Giunta Comunale, con propria deliberazione, per riconoscere e sostenere manifestazioni o iniziative di interesse pubblico promosse da Associazioni, Società ed Enti vari.

Il patrocinio per iniziative di interesse collettivo è concesso sulla base dei seguenti criteri:

- attinenza alle finalità e ai programmi dell’Amministrazione Comunale;
- rilevanza nell’ambito dei settori indicati all’art.1;
- assenza di fini di lucro.

La concessione di patrocinio comunale non comporta di per sé assunzione di oneri finanziari da parte del Comune, ma alla concessione del patrocinio può affiancarsi anche l’erogazione di contributi economici o altri vantaggi economici (uso temporaneo a titolo gratuito di strutture e servizi).

b) La relativa domanda deve essere inoltrata al Comune possibilmente 20 giorni prima dell'iniziativa, accompagnata dal programma dettagliato e da ogni notizia utile a valutarne l'ammissibilità e l'elenco degli eventuali sponsor.

Delle decisioni adottate dalla Giunta Comunale verrà data tempestiva comunicazione al richiedente.

c) La concessione del patrocinio comporta l'autorizzazione a riprodurre lo stemma municipale sul materiale pubblicitario/promozionale inerente l'evento patrocinato.

Il materiale pubblicitario relativo all'iniziativa patrocinata, limitatamente al periodo della manifestazione, dovrà in questo caso riportare il logo comunale, oltre all'indicazione "con il patrocinio del Comune di Passirano".

Resta inteso che il Comune non assume alcuna responsabilità in relazione alle iniziative e progetti per i quali abbia accordato il patrocinio.

Art. 9 – Trasparenza

Tutti i soggetti cui siano stati erogati contributi, sovvenzioni, sussidi di natura economica saranno iscritti nell'apposito albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica, istituito ai sensi dell'art. 22 della L. 30/12/01991 n. 412, pubblicato sul sito internet comunale.

Art. 10 - Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.

E' abrogato il precedente "regolamento per la concessione di sovvenzioni e contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere ad enti pubblici e privati", approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 46 del 26 giugno 1991.